

VERBALE DI ACCORDO

Addì 19 marzo 2014, in Roma presso la Sede di Unindustria – Confindustria Roma

tra

Accenture HRS S.p.A., assistita da Unindustria – Confindustria Roma

e

la SLC CGIL, la FISTEL CISL, la UILCOM UIL, Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU,

premessi che:

- la Società, opera nel campo dei servizi di *outsourcing* per l'amministrazione e gestione del personale;
- il mercato dell'*outsourcing* è un mercato maturo e consolidato e sta attraversando, da diversi anni, una fase critica, riconducibile alla elevata competizione tra aziende e alla conseguente riduzione dei volumi dei servizi e alla erosione dei prezzi di mercato;
- tale elevata competitività ha visto la nascita di competitori di diversa natura come le *software house*, e i *provider* ITO e BPO;
- le evoluzioni del mercato che possano impattare il business prevedono tempi lunghi (durata media delle gare 9-15 mesi) considerando i costi e i rischi associati ad un cambio di provider, nonché la ciclicità annuale del *payroll*;
- tale scenario si è ulteriormente aggravato nel corso degli ultimi tre anni, per effetto della crisi economica generale, che ha accentuato le predette tendenze;
- le prospettive del mercato di riferimento, parallelamente, sono di contemporanea contrazione dei volumi e dei prezzi unitari dei servizi erogati a fronte di livelli di servizio sempre più elevati;
- la permanenza sul mercato in assenza di una auspicata inversione di tendenza degli elementi all'origine dei precedenti piani di riorganizzazione rendono necessario un ulteriore intervento di rivisitazione della struttura operativa e dei costi da essa implicati, proseguendo nel cammino solo parzialmente attuato negli anni precedenti e non completamente realizzati solo in ragione dell'auspicio che gli stessi

no
Stella

B

FA

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

avrebbero potuto risultare sufficienti a riequilibrare le condizioni influenti sull'equilibrio di gestione;

- diversamente, al fine di poter sfruttare le possibilità offerte da un mercato che ha ulteriormente diminuito le possibilità di crescita è necessario continuare a focalizzare la propria attenzione sull'introduzione di modelli operativi in grado di garantire ai clienti elevati standard qualitativi attraverso la continua innovazione tecnologica e di processo e nell'assoluto rispetto di prezzi giudicati congruamente sostenibili in relazione al mercato competitivo di riferimento;
- l'Azienda applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione del 1° febbraio 2013;
- il normale orario di lavoro è di 38 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. In relazione a quanto sopra, le parti concordano sulla gestione di n. 38 lavoratori in esubero mediante l'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. 1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire le finalità di cui alla predetta norma.
2. Le parti pertanto concordano che la percentuale di solidarietà media calcolata nell'ambito alle strutture aziendali interessate alla medesima sarà del 10% dell'orario settimanale.
3. L'applicazione del Contratto di Solidarietà interesserà tutte le strutture aziendali nelle diverse articolazioni funzionali e territoriali, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale in considerazione del carattere strutturale dello stesso, fatta eccezione per i lavoratori addetti a:
 - Progetto nuova società Avio;
 - Gestione contratti Auchan, Unilever e BT;
4. L'elenco nominativo di tutto il personale interessato dall'intervento del suddetto Contratto di Solidarietà, pari complessivamente a n. 227 dipendenti, suddiviso per struttura aziendale, è riportato nell'allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.
5. Il Contratto di Solidarietà avrà una durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabili, con decorrenza dal giorno 1 aprile 2014 e fino al 31 marzo 2016.

6. L'articolazione della riduzione d'orario potrà essere effettuata secondo la seguente modalità:
- Riduzione di tipo Verticale: giornate intere di sospensione dell'attività distribuite all'interno del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese.
7. Le riduzioni di orario programmate nonché la modalità di gestione delle stesse potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative, ciò in ragione della specificità dell'attività svolta che determina la necessità di risolvere problemi che per loro natura sono imprevedibili, non consentendo, in tali casi, di determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione scritta della relativa nuova programmazione.
8. E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5. 10° comma, della legge 236/1993, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato nel presente accordo per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate ad inderogabili contingenze operative o a periodi feriali. In tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo.
9. Durante la vigenza del presente accordo, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro se non a carattere eccezionale, come previsto dalle normative vigenti.
10. La collocazione dei periodi di solidarietà sarà di norma comunicata dall'Azienda ai singoli lavoratori con cadenza mensile. Le giornate di intervento della solidarietà saranno collocato indicativamente nei giorni di lunedì e di venerdì, fermo restando le esigenze di salvaguardia del servizio.
11. L'Azienda disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.
12. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 86.

